Conto corrente con la posta — Anno 89° — Numero 247

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Venerdì, 22 ottobre 1948 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONI DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA — TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 3000 Semestrale L. 1800 Trimestrale L. 1000 - Un fascicolo L. 20
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1600 - Semestrale L. 1000 Trimestrale L. 600 - Un fascicolo L. 20
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

(*Ai suddetti prezzi di abbonamento aggiungere, per tassa erariale, L. 12 per importi fino a L. 2000 e L. 16 per importi superiori*).

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Via del Corso 234 (angolo via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo del Ministero della Guerra); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele 3; in NAPOLI, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA — presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO 5 maggio 1948, n. 1242.
Modificazioni ai decreti legislativi 24 febbraio 1948, n. 114, contenente provvidenze a favore della piccola proprietà contadina, e 5 marzo 1948, n. 121, contenente provvedimenti a favore di varie regioni dell'Italia meridionale e delle Isole . . . Pag. 3493

DECRETO LEGISLATIVO 7 maggio 1948, n. 1243.
Norme sullo stato giuridico e la carriera del personale di segreteria degli Istituti di istruzione media, classica, scientifica e magistrale . . . Pag. 3494

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 agosto 1948, n. 1244.
Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia dei S.S. Apostoli Pietro e Paolo, in frazione Almisano del comune di Lonigo (Vicenza) . . Pag. 3496

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 agosto 1948, n. 1245.
Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Maria SS.ma del Rosario, nel comune di Alcamo (Trapani) . . . Pag. 3496

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 agosto 1948, n. 1246.
Erezione in ente morale dell'Ospedale ricovero, con sede in Isola del Cantone (Genova) . . . . Pag. 3496

DECRETO MINISTERIALE 30 giugno 1948.
Ritorno in sede della Pretura di Sant'Antioco (Corte d'appello di Cagliari) . . . Pag. 3496

DECRETO MINISTERIALE 9 ottobre 1948.
Conferma del vice presidente della Cassa di risparmio di Narni, ente morale con sede in Narni (Terni) Pag. 3496

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Presidenza del Consiglio dei Ministri: Riassunto del provvedimento n. 122 del 12 ottobre 1948, riguardante il prezzo di conferimento del granoturco di produzione 1948 . . . Pag. 3497

Ministero del tesoro:
Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico . . . Pag. 3497
Media dei cambi e dei titoli . . . Pag. 3497

CONCORSI

Ministero della difesa - Marina: Concorso per esami a venti posti di aiutante capotecnico aggiunto (grado 12°, gruppo C) nel personale civile degli aiutanti capitecnici della Marina militare . . . Pag. 3498

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA «GAZZETTA UFFICIALE» N. 247 DEL 22 OTTOBRE 1948:

MINISTERO DELLA DIFESA - MARINA

Ricompense al valor militare.

(505 - 507 - 513)

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO 5 maggio 1948, n. 1242.

Modificazioni ai decreti legislativi 24 febbraio 1948, n. 114, contenente provvidenze a favore della piccola proprietà contadina, e 5 marzo 1948, n. 121, contenente provvedimenti a favore di varie regioni dell'Italia meridionale e delle Isole.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di

concerto coi Ministri per l'interno, per la grazia e giustizia, per il bilancio, per le finanze, per il tesoro, per il lavoro e la previdenza sociale, per i lavori pubblici, per i trasporti e per l'industria e il commercio;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione dell'8 aprile 1948:

Art. 1.

La riduzione a un decimo della normale imposta di registro e l'applicazione dell'imposta fissa ipotecaria, previste nel secondo comma dell'art. 1 del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, per gli atti di compravendita e di concessione in enfiteusi di fondi rustici, relativamente ai terreni situati nell'Italia meridionale, nella Sicilia e nella Sardegna, sono estese, ferma restando ogni altra condizione, ai terreni situati nel Lazio e nella Maremma toscana.

Art. 2.

La competenza territoriale della Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina, istituita con l'art. 9 del decreto legislativo 5 marzo 1948, n. 121, nelle regioni e nei territori di cui all'art. 1 dello stesso decreto e in Sicilia, è estesa al Lazio e alla Maremma toscana. Agli effetti tributari la Cassa gode delle stesse agevolazioni concesse agli enti di cui all'art. 4 del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, entro i limiti ivi previsti.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Napoli, addì 5 maggio 1948

DE NICOLA

DE GASPERI — SEGNI — SCELBA — GRASSI — EINAUDI — PELLA — DEL VECCHIO — FANFANI — TUPINI — CORBELLINI — TREMELLONI

Visto, *il Guardasigilli:* GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 ottobre 1948
Atti del Governo, registro n. 24, foglio n. 104. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO 7 maggio 1948, n. 1243.

Norme sullo stato giuridico e la carriera del personale di segreteria degli Istituti di istruzione media, classica, scientifica e magistrale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto col Ministro per il tesoro;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione dell'8 aprile 1948:

Art. 1.

Sono istituiti il ruolo unico dei segretari (gruppo *B*) e il ruolo unico degli applicati di segreteria (gruppo *C*), per gli Istituti di istruzione media, classica, scientifica e magistrale il cui personale di segreteria sia a carico dello Stato.

Ogni istituto ha un segretario; qualora l'istituto abbia meno di 250 alunni le funzioni di segretario sono affidate ad un applicato di segreteria.

Alle scuole medie con più di quattro corsi, ai licei ginnasi, agli istituti magistrali e ai licei scientifici che ne abbiano più di tre, possono essere assegnati, oltre al segretario, applicati di segreteria in ragione non superiore ad uno ogni tre corsi eccedenti i limiti anzidetti.

Non si fa luogo alle assegnazioni di cui al precedente comma, quando la scuola o l'istituto non abbia, oltre ai 250 alunni previsti per l'assegnazione di un segretario, almeno 350 alunni per ciascun gruppo di corsi che dànno titolo all'assegnazione di un applicato.

La carriera del personale di segreteria è stabilita dalle tabelle *A* e *B* annesse al presente decreto.

Art. 2.

Il segretario attende, secondo le istruzioni del capo di istituto, alla compilazione e alla conservazione degli atti d'ufficio e dei registri della scuola, al disbrigo della corrispondenza, alla liquidazione degli assegni al personale, alla compilazione dei rendiconti e degli inventari del patrimonio mobiliare e alla vigilanza sul personale subalterno. Egli è personalmente responsabile della regolare compilazione e tenuta degli atti e risponde in solido con il capo d'istituto della regolarità dei pagamenti effettuati.

Gli ordini di pagamento, gli atti contabili e i certificati rilasciati dalla scuola sono firmati anche dal segretario.

Art. 3.

Alla carriera di segreteria negli Istituti d'istruzione media, classica, scientifica e magistrale si accede mediante concorso pubblico per esami al quale sono ammessi gli aspiranti in possesso del diploma di maturità classica o scientifica, o di abilitazione magistrale, o di ragioniere e perito commerciale, o di titolo equipollente conseguito secondo i precedenti ordinamenti scolastici.

Art. 4.

L'esame di concorso a posti di vice-segretario comprende due prove scritte. Una delle prove scritte consiste in un componimento in lingua italiana su argomento di cultura generale.

L'altra prova scritta consiste nello svolgimento di un tema di diritto sul programma della prova orale.

La prova orale verte sulle seguenti materie:

1) elementi di diritto costituzionale e amministrativo e di contabilità generale dello Stato;

2) elementi di diritto civile, limitatamente ai principî generali del diritto, al negozio giuridico, al diritto delle persone e di famiglia e alle obbligazioni;

3) nozioni di legislazione scolastica: attribuzioni, organizzazione e ordinamento dei servizi dell'Ammini-

strazione della pubblica istruzione - ordinamento generale degli studi e degli istituti d'istruzione secondaria: leggi e regolamenti sugli alunni, gli esami e le tasse; nozioni sullo stato giuridico ed economico del personale degli istituti d'istruzione.

Il candidato deve inoltre sostenere una prova pratica di dattilografia.

Della prova scritta di italiano si terrà anche conto ai fini di un giudizio sulla chiarezza di grafia del candidato.

Art. 5.

La Commissione per il concorso a posti di vice-segretario è costituita da un direttore capo divisione del Ministero della pubblica istruzione che la presiede, da un capo di istituto, da un professore di materie letterarie e da un impiegato della carriera amministrativa centrale con funzioni di segretario.

Art. 6.

Alla carriera di applicati di segreteria degli Istituti di istruzione media, classica, scientifica e magistrale sono ammessi gli aspiranti in possesso della licenza di scuola media, o di altro istituto di primo grado, o di titolo equipollente conseguito secondo i precedenti ordinamenti scolastici.

Art. 7.

L'esame di concorso a posti di applicato comprende due prove scritte, una prova orale e una prova pratica di dattilografia. Le prove scritte consistono nello svolgimento di un componimento di italiano e nella risoluzione di un problema di aritmetica.

La prova orale verte sulle seguenti materie:

elementi di storia d'Italia, dal 1815 ai giorni nostri;

nozioni di aritmetica;

nozioni sull'ordinamento dell'Amministrazione della pubblica istruzione e di legislazione scolastica, nelle parti che più particolarmente concernono l'ufficio di segreteria degli istituti d'istruzione media;

ordinamento degli archivi.

La prova scritta d'italiano vale anche come saggio di calligrafia.

Art. 8.

La Commissione per il concorso a posti di applicato è costituita da un direttore capo divisione del Ministero della pubblica istruzione, che la presiede, di due professori delle materie che formano oggetto di esame, e di un impiegato della carriera amministrativa centrale con funzioni di segretario.

Art. 9.

Il personale di segreteria in servizio nelle scuole medie derivate dai ginnasi isolati è tenuto a disimpegnare anche i servizi relativi alle classi quarta e quinta ginnasiale residue.

Art. 10.

I posti dei ruoli organici previsti dai precedenti articoli sono distribuiti con decreto del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per il tesoro e saranno periodicamente riveduti in relazione alle variazioni del numero delle scuole e dei corsi di cui all'art. 1.

Art. 11.

Le promozioni al grado 9° (segretario di prima classe) sono conferite per un dodicesimo dei posti complessivamente esistenti in organico, mediante esame di merito distinto, o mediante esame di idoneità ai segretari i quali, alla data del decreto che indice l'esame, abbiano compiuto, rispettivamente, dieci e dodici anni di effettivo servizio complessivo nei gradi inferiori dei ruoli di gruppo *B* della stessa Amministrazione, compreso il periodo di prova.

L'anzianità richiesta dal precedente comma è ridotta di due anni per coloro i quali siano provvisti di laurea.

Le norme per lo svolgimento degli esami di merito distinto e di idoneità saranno stabilite con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con quello per il tesoro.

Disposizioni transitorie e finali.

Art. 12.

I segretari in servizio alla data del 1° gennaio 1948 sono inquadrati nel ruolo di cui alla tabella *A*, se in possesso di uno dei titoli di studio elencati nell'art. 3 o di altro diploma rilasciato da istituto di istruzione di secondo grado, subordinatamente all'esito favorevole di un esame di idoneità su programma stabilito con ordinanza del Ministro per la pubblica istruzione.

Ad essi è attribuito, nel nuovo ruolo, a decorrere dalla stessa data, il grado rivestito nel ruolo di provenienza.

Art. 13.

I segretari che non siano in possesso del titolo di studio richiesto o non abbiano superato l'esame di cui al precedente articolo, restano nell'attuale ruolo di gruppo *C* che viene trasformato in ruolo transitorio, con sviluppo di carriera previsto dalla tabella annessa al regio decreto 26 settembre 1935, n. 1831.

Nello stesso ruolo transitorio saranno inquadrati i vincitori del concorso a posti di segretario, bandito con decreto Ministeriale 4 luglio 1947.

Art. 14.

E' abrogata ogni disposizione contraria al presente decreto.

Per tutto quanto non è in esso previsto, si applicano, in quanto siano tuttora in vigore e compatibili con le presenti norme, le disposizioni relative agli uffici di segreteria e ai segretari, contenute nei regi decreti 6 maggio 1923, n. 1054, 30 aprile 1924, n. 965 e 27 novembre 1924, n. 2367.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Napoli, addì 7 maggio 1948

DE NICOLA

DE GASPERI — GONELLA — DEL VECCHIO

Visto, *il Guardasigilli:* GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 settembre 1948
Atti del Governo, registro n. 24, foglio n. 44. — FRASCA

TABELLA A

Carriera di segreteria

(Gruppo *B*)

Grado	
12°	Vice-segretari
11°	Segretari di 3ª classe (dopo 3 anni di servizio)
10°	Segretari di 2ª classe (dopo 5 anni di servizio)
9°	Segretari di 1ª classe (per un dodicesimo dei posti complessivamente esistenti in organico)

TABELLA *B*

Carriera d'ordine (applicati)

(Gruppo *C*)

Grado		
13°		con diritto agli aumenti periodici previsti dalla tabella *D* annessa alla legge 15 giugno 1931, n. 889 e successive modificazioni
12°	Dopo 11 anni di servizio	

Visto:

Il Ministro per la pubblica istruzione
GONELLA

Il Ministro per il tesoro
DEL VECCHIO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 agosto 1948, n. 1244.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia dei S.S. Apostoli Pietro e Paolo, in frazione Almisano del comune di Lonigo (Vicenza).

N. 1244. Decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1948, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Vicenza in data 7 agosto 1940, relativo alla erezione della parrocchia dei S.S. Apostoli Pietro e Paolo, in frazione Almisano del comune di Lonigo (Vicenza), intendendosi il Beneficio della parrocchia anzidetta autorizzato all'acquisto di un immobile situato in comune di Lonigo, valutato L. 600.000.

Visto, *il Guardasigilli:* GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 ottobre 1948

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 agosto 1948, n. 1245.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Maria SS.ma del Rosario, nel comune di Alcamo (Trapani).

N. 1245. Decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1948, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Mazara del Vallo in data 29 giugno 1947, integrato con postilla 20 novembre stesso anno, relativo alla erezione della parrocchia di Maria SS.ma del Rosario, nel comune di Alcamo (Trapani).

Visto, *il Guardasigilli:* GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 ottobre 1948

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 agosto 1948, n. 1246.

Erezione in ente morale dell'Ospedale ricovero, con sede in Isola del Cantone (Genova).

N. 1246. Decreto del Presidente della Repubblica 10 agosto 1948, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, l'Ospedale ricovero, con sede in Isola del Cantone (Genova) viene eretto in ente morale, sotto amministrazione autonoma e ne viene approvato il relativo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli:* GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 ottobre 1948

DECRETO MINISTERIALE 30 giugno 1948.

Ritorno in sede della Pretura di Sant'Antioco (Corte d'appello di Cagliari).

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA
D'INTESA CON
I MINISTRI PER L'INTERNO E PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 10 maggio 1943, n. 360;
Visto il regio decreto-legge 13 marzo 1944, n. 78;
Visto il decreto Ministeriale 28 giugno 1943;
Visto il decreto legislativo 23 aprile 1948, n. 564;

Decreta:

Art. 1.

La Pretura di Sant'Antioco, trasferita temporaneamente nel comune di Carbonia, ritorna, dal 1° luglio 1948, nel comune di Sant'Antioco.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 giugno 1948

Il Ministro per la grazia e giustizia
GRASSI

Il Ministro per l'interno
SCELBA

p. *Il Ministro per il tesoro*
MALVESTITI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 ottobre 1948
Registro Giustizia n. 18, foglio n. 283. — OLIVA

(4732)

DECRETO MINISTERIALE 9 ottobre 1948.

Conferma del vice presidente della Cassa di risparmio di Narni, ente morale con sede in Narni (Terni).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il regio decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 204, convertito nella legge 3 giugno 1938, n. 778;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il decreto del Ministro per il tesoro in data 18 aprile 1946, con il quale il sig. Giovanni Grassi è stato nominato vice presidente della Cassa di risparmio di Narni, ente morale con sede in Narni (Terni);

Considerato che il predetto nominativo è scaduto di carica per compiuto periodo;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Il sig. Giovanni Grassi è confermato vice presidente della Cassa di risparmio di Narni, ente morale con sede in Narni (Terni), con decorrenza dal giorno della pubblicazione del presente decreto e per la durata prevista dalle norme statutarie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 ottobre 1948

Il Ministro: PELLA

(4738)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Riassunto del provvedimento n. 122 del 12 ottobre 1948, riguardante il prezzo di conferimento del granoturco di produzione 1948.

Il Comitato interministeriale dei prezzi, con provvedimento n. 122 del 12 ottobre 1948, ha deciso quanto appresso.

Il prezzo di conferimento ai « Granai del popolo » del contingente di granoturco di produzione 1948 è fissato, per tutto il territorio nazionale, in L. 4500 al quintale.

Detto prezzo è riferito al granoturco di qualità comune, sano, leale, mercantile, stagionato, avente un contenuto di umidità del 16 %, consegnato in granella, insaccato, franco piede magazzino dei « Granai del popolo », tela da rendere.

Per le maggiorazioni o detrazioni da applicare al prezzo dovuto ai conferenti per le effettive caratteristiche del prodotto, valgono le apposite tabelle che saranno pubblicate dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

(4743)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(2a *pubblicazione*). Elenco n. 16.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2474 — Data: 15 settembre 1944 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Napoli — Intestazione: Ursano Gennaro fu Antonio — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906), nominativi 2 — Capitale L. 4600.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1561 — Data: 11 febbraio 1946 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Napoli — Intestazione: Del Monaco Angelo fu Antonio — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 3,50% (1934), nominativi 2 — Capitale L. 600.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 4514 — Data: 4 marzo 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio Ricevimento — Intestazione: Zavarise Serafino fu Giovanni — Titoli del Debito pubblico: Rendita 5 %, nominativo 1 — Capitale L. 1000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 5992 — Data: 13 settembre 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Napoli — Intestazione: Salvi Gennaro fu Arturo — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale L. 50.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 237 — Data: 13 settembre 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Trapani — Intestazione: Cammarasana Luigi fu Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale L. 50.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 17040 — Data: 9 ottobre 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Roma — Intestazione: Mondini Mario fu Olivo — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale L. 10.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 11 — Data: 17 luglio 1948 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Terni — Intestazione: Aurizi Carlo di Filippo — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale L. 50.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 353 — Data: 15 maggio 1942 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Trapani — Intestazione: Governale Rosario di Antonino — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 3,50 % (1934), nominativo 1 — Capitale L. 3500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 354 — Data: 15 maggio 1942 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Trapani — Intestazione: Governale Rosario di Antonino — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 3,50 % (1934), nominativo 1 — Capitale L. 3500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 355 — Data: 15 maggio 1942 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Trapani — Intestazione: Governale Rosario di Antonino — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 3,50 % (1934), nominativo 1 — Capitale L. 3500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 57 — Data: 4 maggio 1945 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Catanzaro — Intestazione: Cutri Francesco Antonio fu Francesco — Titoli del Debito pubblico: Rendita 5 %, nominativo 1 — Rendita L. 2500.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 6 ottobre 1948

Il direttore generale: DE LIGUORO

(4577)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO — PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 13 ottobre 1948 - N. 183

Argentina	87,50	Norvegia	70,57
Australia	1.129,10	Nuova Zelanda	1.129,10
Belgio	7,99	Olanda	131,77
Brasile	19,08	Portogallo	14,20
Canadà	350 —	Spagna	31,96
Danimarca	72,98	U. S. America	350 —
Egitto	1.447,25	Svezia	97,23
Francia	1,6325	Svizzera	81,59
Gran Bretagna	1.411,38	Turchia	124,43
India (Bombay)	105,70	Unione Sud. Afr.	1.402,45

Rendita 3,50 % 1906	79,15
Id. 3,50 % 1902	70,50
Id. 3 % lordo	51 —
Id. 5 % 1935	94,40
Redimibile 3,50 % 1934	69,70
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	71 —
Id. 5 % (Ricostruzione)	87,70
Id. 5 % 1936	92,125
Buoni del Tesoro 5 % (15 febbraio 1949)	99,45
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	99,70
Id. 5 % (15 settembre 1950)	99,725
Id. 5 % quinq. 1950 (3a serie)	99,625
Id. 5 % quinq. 1950 (4a serie)	99,575
Id. 5 % (15 aprile 1951)	99,925
Id. 4 % (15 settembre 1951)	96,50
Id. 5 % convertiti 1951	96,50

Il contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

CONCORSI

MINISTERO DELLA DIFESA - MARINA

Concorso per esami a venti posti di aiutante capotecnico aggiunto (grado 12°, gruppo C) nel personale civile degli aiutanti capitecnici della Marina militare.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato e successive modificazioni;

Visti i regi decreti 3 gennaio 1926, n. 48; 2 giugno 1936, n. 1172 e 8 luglio 1941, n. 868, riguardanti i provvedimenti a favore del personale ex-combattente;

Visto il regio decreto-legge 23 marzo 1933, n. 227, col quale, per l'ammissione a pubblici concorsi, si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che, alla data dal bando di concorso, già rivestono la qualifica di impiegato civile statale di ruolo;

Visto il regio decreto 21 agosto 1921, n. 1312, concernente l'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra nelle pubbliche amministrazioni e nelle aziende private;

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, che riguarda la graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 luglio 1947, n. 800, circa aggiunte all'art. 1 del predetto regio decreto-legge 5 luglio 1934 n. 1176, in favore dei mutilati ed invalidi civili e dei congiunti dei caduti civili per fatti di guerra;

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, circa i requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1458, concernente l'estensione agli invalidi, orfani e congiunti dei caduti nella guerra 1940-43, delle disposizioni vigenti a favore degli orfani e congiunti dei caduti in guerra;

Visto il regio decreto 14 giugno 1941, n. 614, sul riordinamento dei ruoli del personale civile della Marina;

Visto il regio decreto-legge art. 5, 20 gennaio 1944, n. 25, concernente il computo dei limiti di età nei confronti dei concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, concernente l'estensione delle vigenti disposizioni riguardanti i reduci ed i congiunti dei caduti in guerra, ai reduci e congiunti dei caduti per la lotta della liberazione;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, nonchè l'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27, concernente il riconoscimento di qualifiche partigiane e della qualifica di reduce dalla deportazione o dall'internamento;

Visto il decerto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, circa norme integrative delle vigenti disposizioni sulla revisione delle carriere dei pubblici impiegati ed in particolare l'art. 5 di esso;

Visto il decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, concernente l'equiparazione ai combattenti di coloro che hanno partecipato alla guerra di liberazione nelle formazioni non regolari;

Visto il decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, che detta norme per la concessione dei benefici ai combattenti della seconda guerra mondiale;

Vista l'autorizzazione concessa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 8 luglio 1948, con nota n. 17118/12106-2/10.16/1.3.1;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a venti posti di aiutante capotecnico aggiunto (grado 12°, gruppo *C*) nel personale civile degli aiutanti capitecnici della Marina militare per il servizio Armi e armamenti navali, specialità radiotelegrafisti.

Art. 2.

Al concorso possono partecipare i cittadini italiani che siano in possesso di uno dei titoli di studio indicati al n. 6 del seguente art. 4 e, alla data del presente decreto, abbiano compiuto l'età di 18 anni e non superata quella di 35.

Detto limite massimo di età è elevato:

ad anni 40 per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle colonie dell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, nonchè per i cittadini che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione, ed infine per i partigiani combattenti, per i reduci dalla prigionia e per i cittadini deportati in territorio nemico;

ad anni 44 per coloro che siano mutilati od invalidi di guerra o mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, per i decorati di medaglie al valor militare o di croce di guerra al valor militare e per i promossi per merito di guerra;

ad anni 45 per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale.

Il limite massimo di anni 35 di età è elevato anche:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) e tutte con quelle previste dal secondo e terzo comma del presente articolo purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che alla data del presente bando già rivestono la qualifica di impiegato statale di ruolo.

Il candidato dovrà possedere la necessaria attitudine fisica che sarà accertata all'atto della sua presentazione agli esami mediante visita medica inappellabile eseguita da ufficiali medici della Marina.

Da tale visita medica saranno esentati i concorrenti invalidi di guerra i quali verranno sottoposti a visita sanitaria dal Collegio medico di cui all'art. 30 del regolamento approvato con regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92.

Il Ministero è giudice dell'ammissibilità o meno degli aspiranti indipendentemente dai requisiti e dai documenti prescritti; esso si riserva la facoltà di escluderli dal concorso con provvedimento non motivato ed insindacabile.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata da L. 32, dovranno pervenire al Ministero della difesa - Marina (Direzione generale dei personali civili e degli affari generali - Divisione personale civile Sezione 2ª) non oltre sessanta giorni dalla data di pubblicazione, nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto.

Non saranno prese in considerazione quelle istanze che nel termine suddetto non siano state corredate di tutti i documenti richiesti ai commi seguenti. Tuttavia l'Amministrazione potrà concedere, in via eccezionale, un termine ulteriore per regolarizzarne la documentazione.

Nelle domande i candidati dovranno indicare:

a) il loro preciso recapito;

b) i documenti annessi alla domanda;

c) che accettano qualsiasi destinazione;

d) le prove facoltative di lingua straniera che intendono sostenere;

e) se intendono sostenere la prova orale facoltativa di radiotecnica.

I candidati che vengano in possesso, dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, di nuovi titoli preferenziali, sono tenuti a presentare i documenti che comprovano i titoli stessi prima di sostenere la prova orale sempre che vi siano ammessi.

Le domande degli invalidi di guerra, debitamente documentate, dovranno pervenire al Ministero per il tramite della sede centrale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra, la quale dovrà unire il certificato di invalidità agli effetti della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

Art. 4.

A corredo delle domande di ammissione dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita in bollo da L. 40, debitamente legalizzato;

2) certificato di cittadinanza italiana in bollo da L. 24, debitamente legalizzato, rilasciato in data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto;

3) certificato in bollo da L. 24, debitamente legalizzato, e di data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in nessuna delle cause che a termine delle disposizioni vigenti ne impediscono il possesso;

4) certificato generale del casellario giudiziario in bollo da L. 60, rilasciato dall'ufficiale del casellario giudiziario del Tribunale del luogo di nascita del candidato, legalizzato dal procuratore della Repubblica e di data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto;

5) certificato di buona condotta morale e civile in bollo da L. 24, di data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto rilasciato dal sindaco del Comune ove il candidato risiede da almeno un anno, legalizzato dal prefetto. In caso di residenza per un tempo minore, occorre altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno;

6) diploma originale o copia autentica di licenza di scuola di avviamento professionale a tipo industriale ovvero di scuola tecnica industriale o di ammissione all'Istituto tecnico superiore, o titoli equivalenti conseguiti prima dell'attuale ordinamento scolastico;

7) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare (bollato con marca da L. 40 sul primo foglio e con marca da L. 32 sugli intercalari), oppure certificato dell'esito di leva per coloro che siano stati dispensati per qualsiasi motivo dal compiere servizio militare, o che, avendo concorso alla leva, non abbiano ancora prestato servizio militare. Coloro che abbiano partecipato alle operazioni militari svoltesi nella colonia dell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, alle operazioni di guerra nel conflitto 1940-1943 e i combattenti della guerra di liberazione, presenteranno, inoltre, rispettivamente la dichiarazione integrativa ai sensi della circolare n. 427 del giornale militare ufficiale del 1937 oppure la dichiarazione di cui alla circolare n. 0035000/1 in data 26 maggio 1942 dello Stato Maggiore dell'Esercito.

Coloro che abbiano appartenuto od appartengono alla Marina o all'Aeronautica, dovranno presentare la dichiarazione prevista dalla circolare 25 maggio 1942, n. 28957 e dalla circolare 3 luglio 1948, n. 27200/OM, dello Stato Maggiore della Marina e dalla circolare 1° luglio 1942, n. 2/4920, dello Stato Maggiore dell'Aeronautica e successive integrazioni. I partigiani combattenti dovranno comprovare il riconoscimento della loro qualifica ai sensi dei decreti legislativi luogotenenziali 21 agosto 1945, n. 518 e 14 febbraio 1946, n. 27. I mutilati o invalidi della campagna in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, della guerra 1940-1943 e della guerra di liberazione, in qualunque categoria di invalidità rientrino, dovranno provare tale loro qualità mediante esibizione del decreto di concessione della relativa pensione o mediante un certificato modello 69, rilasciato dall'Amministrazione del tesoro, pensioni di guerra, oppure mediante dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra (vidimata dalla sede centrale del l'Opera stessa) in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai sensi dell'art. 17 del regio decreto 20 gennaio 1922, n. 92, e successive estensioni. Gli orfani dei caduti e i figli degli invalidi delle campagne predette, dovranno dimostrare la loro qualità, i primi, mediante certificato in carta da bollo da L. 24, rilasciato dal competente comitato dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzata dal prefetto; gli altri con la esibizione della dichiarazione mod. 69, rilasciata dall'Amministrazione del tesoro, pensioni di guerra, a nome del padre del candidato, oppure con un certificato in carta da bollo da L. 24 del sindaco del Comune di residenza redatto sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizato dal prefetto.

I reduci della prigionia produrranno una dichiarazione della competente autorità militare comprovante tale loro qualità, munita della annotazione che nulla risulta a loro carico nei riguardi del comportamento da essi tenuto all'atto della cattura e durante il periodo di prigionia. La qualità di reduce dalla deportazione dovrà risultare, da attestazioni del prefetto della provincia in cui l'interessato risiede. I civili assimilati ai prigionieri di guerra dovranno produrre i documenti ad essi rilasciati dalle competenti autorità. Per coloro che non riuscissero ad ottenere in tempo utile la copia dello stato di servizio militare, l'Amministrazione riconoscerà valida l'esibizione di uno stralcio di detto stato di servizio o copia di foglio matricolare contenente i seguenti dati:

a) periodo complessivo di effettivo servizio militare prestato;

b) periodo complessivo di servizio militare prestato in zona di operazioni;

c) eventuali decorazioni militari ricevute;

d) eventuali condanne militari riportate;

e) eventuali provvedimenti di discriminazione.

L'Amministrazione, tuttavia, si riserva la facoltà di richiedere ugualmente la copia integrale dello stato di servizio militare, in qualsiasi momento lo ritenesse opportuno, compatibilmente col tempo necessario ad ottenere la medesima dai competenti uffici militari;

8) fotografia di data recente del candidato con firma autenticata dal sindaco o da un notaio (tassata con marca da L. 32 e debitamente legalizzata) quando il candidato non sia provvisto di libretto ferroviario del quale, in tal caso, dovranno essere segnalati gli estremi;

9) i candidati coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia, di data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto, su carta da bollo da L. 24;

10) i candidati che siano impiegati civili o salariati di ruolo dipendenti dall'Amministrazione dello Stato dovranno presentare copia autentica dello stato di servizio civile, rilasciato in bollo dal competente ufficio;

11) documenti comprovanti eventuali diritti di preferenza agli effetti della nomina.

Art. 5.

La domanda e i documenti devono essere conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo e debitamente legalizzati.

Quelli indicati ai nn. 2), 3), 4) e 5) dell'art. 4 devono essere di data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto.

Gli aspiranti che provino, con la copia del foglio matricolare di servizio, di essere impiegati di ruolo in servizio civile in una Amministrazione dello Stato, potranno esimersi dal presentare i documenti indicati ai nn. 1), 2), 3), 4), 5) e 8), salvo sempre al Ministero il diritto di chiederne la esibizione.

I candidati dichiarati indigenti dalle competenti autorità possono produrre in carta libera i documenti di cui ai nn. 1), 2), 3), 4) e 5) del precedente art. 4 purchè dai documenti stessi risulti esplicitamente la condizione di povertà mediante citazione dell'attestato della autorità di pubblica sicurezza che dovrà essere allegato ai documenti stessi.

I candidati che si trovino sotto le armi sono dispensati dalla produzione dei documenti di cui ai nn. 2), 3) e 5) del precedente art. 4, quando vi suppliscano con un certificato redatto in carta da bollo da L. 32 dal comandante del Corpo al quale appartengono comprovante la loro buona condotta ed inoltre la idoneità fisica a ricoprire il posto al quale aspirano.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ad eccezione del requisito dell'età che deve sussistere alla data del presente bando di concorso.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni dello Stato.

Art. 6.

La Commissione giudicatrice verrà nominata dal Ministero della difesa Marina e sarà composta come segue:

un ufficiale ammiraglio o generale o direttore generale civile, presidente;

un ufficiale superiore della Marina, membro;

un funzionario della carriera amministrativa di grado non inferiore al settimo, membro.

Fanno parte della Commissione come membri aggregati:

un ufficiale superiore e un impiegato del personale civile tecnico.

Possono essere aggregati alla Commissione esperti per le prove di lingue estere.

Eserciterà le funzioni di segretario un funzionario della carriera amministrativa.

Art. 7.

Gli esami consisteranno in prove scritte, pratiche e orali, giusta gli appositi programmi.

Essi avranno luogo in Roma od eventualmente in altre sedi che il Ministero si riserva di designare. Le prove scritte si svolgeranno nei giorni che saranno comunicati ai singoli interessati e con le modalità di cui agli articoli 34, 35, 36, 37, 38 e 39 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Art. 8.

Per ciascuna prova, così scritta come pratica ed orale, la Commissione dispone di dieci punti.

Sono ammessi alle prove orali i candidati che abbiano riportato nelle prove scritte e pratiche una media di sette decimi e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non si intende superata se il candidato non abbia riportato almeno sei decimi.

La graduatoria dei vincitori del concorso verrà formata secondo le norme dell'art. 39 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e a parità di punti saranno osservate le preferenze stabilite dall'art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive integrazioni.

Sarà inoltre considerato titolo preferenziale l'aver prestato servizio quale operatore radiotelegrafico civile della Marina militare in base al bando di concorso allegato al F.O.M. 25 settembre 1936.

Art. 9.

I vincitori del concorso saranno assunti temporaneamente in prova per il periodo di sei mesi trascorso il quale, se, a giudizio del Consiglio di amministrazione avranno dimostrato capacità, diligenza e buona condotta, saranno definitivamente confermati nell'impiego con l'annuo stipendio iniziale e gli altri assegni stabiliti per il grado 12° del gruppo *C*.

Coloro che allo scadere del periodo di esperimento non fossero ritenuti, a giudizio del Consiglio di amministrazione, meritevoli di conferma, saranno licenziati senza diritto ad alcun indennizzo, salvo la facoltà del Consiglio di amministrazione di prorogare l'esperimento di altri sei mesi.

Art. 10.

Durante il periodo di esperimento verrà corrisposto agli assunti in servizio un assegno mensile lordo pari ad un dodicesimo dello stipendio annuale iniziale del grado 12°, gruppo C, ai termini del decreto del Ministro per il tesoro 21 novembre 1945, oltre l'indennità di carovita spettante in base alle vigenti disposizioni. Il personale proveniente da altri ruoli conserva, se superiore, lo stipendio di cui fosse eventualmente provvisto e la eventuale indennità di carovita.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 27 agosto 1948

Il Ministro: PACCIARDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 ottobre 1948
Registro n. 18, *foglio n.* 441. — CILLO

PROGRAMMA DI ESAME

Prova scritta.

1. Composizione italiana su tema di carattere professionale. (Generalità sui servizi radiotelegrafici ed il loro impiego pratico).

Prove pratiche.

1. Prove di ricezione r.t. della durata di 30 minuti. Sarà trasmessa una serie di telegrammi con varie procedure, in lingua italiana ed estera, in cifra ed in linguaggio convenuto. Ogni telegramma sarà preceduto dai relativi segnali di chiamata e dai segnali di servizio. La velocità di trasmissione potrà variare da telegramma a telegramma ma non sarà superiore a 150 caratteri al minuto.

2. Prova di trasmissione r.t. La prova consisterà nella trasmissione con macchina Morse con procedura internazionale di telegrammi che verranno forniti al concorrente all'inizio della prova stessa e che saranno registrati su zona.

Prove facoltative di lingue estere.

Traduzione in italiano dal francese o dall'inglese o dal tedesco o da altre lingue a scelta del candidato di un brano di carattere tecnico. Il candidato può chiedere di sostenere la prova in più lingue tra quelle indicate.

N.B. — Per le prove facoltative di lingue estere, la valutazione è espressa da un minimo di 0,10 ad un massimo di 0,80 di punto per ciascuna lingua da aggiungersi al voto finale di graduatoria.

La Commissione non può attribuire il minimo anzidetto se il candidato non dimostri di avere sufficiente conoscenza della lingua considerata.

Prova orale.

A) Principii generali di radiotecnica con particolare riferimento a:

1) principii di propagazione delle onde elettromagnetiche;

2) concetti inerenti la sistemazione delle antenne in relazione al miglior rendimento nella propagazione;

3) nozioni sulla radiogoniometria ad onde corte e medie;

4) nozioni sul funzionamento di alcuni apparecchi radioelettrici (alimentatori, survultori, trasformatori, ecc.);

5) nozioni sulla riparazione di piccole avarie degli apparati di ricezione e trasmissione r.t.

B):

1) doveri del radiotelegrafista;

2) nozioni sulla convenzione internazionale delle telecomunicazioni, regolamenti annessi;

3) procedura r.t. internazionale e celere;

4) impiego del codice internazionale di procedura;

5) impiego di codice per il servizio celere.

Prova orale facoltativa di radiotecnica.

Lo stesso programma richiesto per gli esami di radiomontatore della Marina militare.

N.B. — Per questa prova facoltativa, la valutazione è estesa da un minimo di 0,10 ad un massimo di 0,50 di punto da aggiungersi al voto finale di graduatoria.

La Commissione non può attribuire il minimo anzidetto se il candidato non dimostri di avere le cognizioni tecniche minime ed indispensabili per superare questa prova.

Roma, addì 27 agosto 1948

Il Ministro: PACCIARDI

(4657)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.